



COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

REGOLAMENTO

***PER LA FORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LA
PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE, DI CUI ALL'ARTICOLO 18
DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI***

Approvato con deliberazione della G.C. n. 66 del 22.04.2003

ART. 1

Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione.

- 1 - Il fondo di cui all'articolo 18 della Legge 11 Febbraio 1994, n.109, e successive modifiche ed integrazioni, è costituito da una somma non superiore al 1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.
- 2 - In conformità alle prescrizioni di cui all'art.13, comma 4, della Legge 17 Maggio 1999, n.144, la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo, è graduata in ragione dell'entità dei lavori e della complessità degli stessi.
- 3 - Conseguentemente la quota percentuale incentivante, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, viene stabilita dall'addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto A) e di una di quelle di cui al seguente punto B):
 - A) aliquota in base all'entità economica del progetto:
 - ◆ 0,75% per i progetti il cui importo a base di gara non ecceda Euro 500.000,00;
 - ◆ 0,65% per i progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra Euro 500.000,01 ed Euro 1.290.000,00;
 - ◆ 0,55% per i progetti il cui importo a base di gara supera Euro 1.290.000,00;
 - B) aliquota in base alla complessità dell'opera:
 - ◆ 0,75% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo di beni culturali (tit. XIII Dpr. 554/99);
 - ◆ 0,60% per progetti di ristrutturazione edilizia, restauri e risanamento conservativo beni non soggetti a vincoli;
 - ◆ 0,45% per progetti di manutenzione straordinaria;
- 4 - Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso.
- 5 - Il compenso, come sopra determinato, è comprensivo di ogni onere e contributo fiscale e previdenziale previsto dalla legge a carico dell'Ente, salvo diverse successive disposizioni normative;
- 6 - I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del Gruppo di Lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:

1)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	5%		5%
2)	NUCLEO DI PROGETTAZIONE	59%	Firmatari del Progetto Collaboratori Tecnici Collaboratori Amm.vi	34% 20% 5%
3)	DIREZIONE LAVORI	20%		20%
4)	RESPONSABILE DELLA SICUREZZA	5%		5%
5)	COLLAUDO	10%		10%
6)	PRODUTT. DIFFUSA	1%		1%
	TOTALE	100%		100%

- 7 - Le prestazioni elencate al precedente comma per la parte progettuale, si intendono svolte con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 16 della Legge n. 109 del 11/2/94 e successive modifiche nonché al Capo II del D.P.R. 554/1999.
- 8 - Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna, il compenso per la prestazione resa dal consulente determina la riduzione proporzionale del compenso al personale dell'Ufficio Tecnico del Comune.
- 9 - In particolare, qualora venisse redatta all'interno la progettazione solo di alcune fasi progettuali, esse dovranno essere retribuite in percentuale in base alla seguente tabella assumendo a base l'importo determinato al punto 2) della tabella precedente:

• PROGETTO PRELIMINARE	15%
• PROGETTO DEFINITIVO	35%
• PROGETTO ESECUTIVO	40%
• PIANI DI SICUREZZA (art.41 554/99)	10%

ART. 2

Costituzione e quantificazione del fondo per la pianificazione.

- 1 - Relativamente ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, redatto direttamente dall'Ufficio Tecnico del Comune, il fondo di cui all'art. 18 della L. n.109 del 11/2/1994 e successive modifiche è costituito dal 30% della tariffa professionale vigente.
- 2 - Per atti di pianificazione generale o particolareggiata devono intendersi i piani disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, ovvero specificatamente deliberati dal Comune, sulla base di precise prescrizioni legislative e/o regolamentari e tra questi in particolare:
 - Il piano regolatore generale;
 - Piani attuativi del PRG;
 - Piani Territoriali;
 - Strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica;
 - Il piano di riqualificazione urbana e ambientale;
 - I piani di recupero;
 - Le varianti generali e particolari ai predetti strumenti
- 3 - Il compenso per l'attività di pianificazione, commisurato alla estensione del territorio Comunale, al numero degli abitanti, agli insediamenti produttivi ed alle analoghe prestazioni, viene approvato dalla Giunta Comunale, sentito il *Responsabile del Servizio Urbanistica*, al netto del rimborso di eventuali spese debitamente documentate.
- 4 - I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per le attività di pianificazione saranno di norma attribuiti ai componenti del Gruppo di Lavoro (costituito con le medesime modalità di cui al successivo articolo 3) nell'ambito delle seguenti percentuali:
 - Responsabile unico del procedimento 10%
 - Gruppo di progettazione o progettista 75%
 - Collaboratori tecnici o amministrativi 15%
 - (in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto).

ART. 3

Personale partecipante alla ripartizione del fondo

- 1 - Ai fini della ripartizione del fondo di cui ai precedenti articoli, il personale interessato è quello individuato dall'art.18 della Legge 11 Febbraio 1994, n.109 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere.
- 2 - La Giunta - sentito il Responsabile del settore - individua negli atti programmatori i progetti da affidare all'Ufficio Tecnico dell'Ente nell'ambito del programma dei lavori pubblici. Ai sensi della L.241/90, per ogni opera il Responsabile del Servizio Tecnico provvede a designare il *Responsabile unico del Procedimento* (art. 7 legge 109/94) nell'ambito dell'organico dell'Ente. Il *Responsabile del Procedimento* è un tecnico, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.
- 3 - Per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l'assolvimento dei servizi di ingegneria con le risorse interne è costituito il **Nucleo Tecnico di Progettazione** che è composto dai **Progettisti, dai Coordinatori del piano di sicurezza nella fase della progettazione** e dai **Collaboratori Tecnici e Amministrativi**, che si identificano nel personale tecnico e amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di operazioni di supporto.
- 4 - Al *Responsabile unico del Procedimento*, cui è affidata la responsabilità e la vigilanza delle fasi della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione di ogni singolo intervento, compete l'onere della costituzione del Nucleo tecnico. In tale atto dovranno essere indicati gli elaborati in cui si articolano le varie fasi progettuali, la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo dell'opera, i service occorrenti, il personale tecnico ed amministrativo da impiegare, la ripartizione del fondo, le penali per il ritardato adempimento. Il *Responsabile del Procedimento*, nell'ambito della formalizzazione dei Nuclei articolerà e designerà le figure professionali e quelle amministrative occorrenti, a partire dalla attività di progettazione fino alla fase finale del collaudo.
- 5 - Il *Responsabile del Procedimento* provvede altresì a costituire l'**Ufficio di Direzione dei Lavori** in cui sono previsti il **Direttore dei Lavori ed eventuali Ispettori di cantiere**.
- 6 - La nomina dell'**Organo di Collaudo** avviene a cura del *Responsabile del Procedimento* entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera. L'incarico del collaudo viene affidato a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla categoria e tipologia degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo.
- 7 - Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato dal *Responsabile del Procedimento* a tecnici esterni in possesso dei requisiti di legge.
- 8 - La scelta degli atti di pianificazione, e le priorità fra questi, sono preventivamente definite negli atti programmatori della Giunta ed approvati, in conformità al Piano degli Investimenti ed al Bilancio Annuale e Pluriennale. La Giunta designa inoltre i responsabili dei procedimenti di pianificazione, ai quali spetta la costituzione dei rispettivi Gruppi di lavoro.
- 9 - I *Responsabili dei Procedimenti*, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, faranno riferimento al Responsabile del Servizio cui appartengono, se persona diversa, ovvero al Segretario dell'Ente, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
- 10 - Il *Responsabile del Procedimento* provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
- 11 - Il *Responsabile del Procedimento* che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal Regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della Legge, relativamente all'intervento affidatogli

ed è responsabile dei danni derivati al Comune in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

ART. 4

Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo

- 1 - La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali, di natura tecnica ed amministrativa, costituenti il Gruppo di lavoro è proposta dal *Responsabile del Procedimento* in conformità agli atti di costituzione dei Gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art.1 del presente regolamento.
- 2 - La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Servizio Tecnico che vi provvede sulla scorta della proposta di liquidazione, debitamente motivata e documentata, ricevuta dal competente Responsabile del Procedimento. Detta determinazione dovrà contenere un quadro economico nel quale saranno indicati analiticamente i conteggi relativi alla quantificazione dell'incentivo nonché le modalità di distribuzione dello stesso in ottemperanza alle disposizioni di cui al presente regolamento.
- 3 - In nessun caso l'incentivo può essere liquidato al Nucleo Tecnico di Progettazione prima dell'appalto dei lavori. Parimenti l'incentivo all'Ufficio Direzione Lavori ed al Collaudatore non può essere liquidato prima dell'approvazione del certificato di avvenuto collaudo. L'incentivo al Responsabile unico del procedimento viene liquidato al 50% dopo l'appalto e al 50% dopo il collaudo. In caso di opera finanziata con mutuo, la liquidazione dell'incentivo è subordinata all'erogazione dei fondi da parte dell'Istituto mutuante.
- 4 - L'importo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, come sopra definiti e specificati, sarà erogato nelle percentuali e nell'ordine cronologico sotto riportate:

PRESTAZIONI	PERCENTUALI
formale adozione del piano	50%
redazione di eventuali controdeduzioni	30%
avvenuta approvazione del piano da parte del C.C.	20%
Totale generale	100%

- 5 - Tutto il materiale prodotto è di proprietà del Comune e potrà essere utilizzato senza che ciò determini erogazione di ulteriori compensi accessori.

ART. 5

Penalità

- 1 - Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del *Responsabile del Procedimento* nei termini previsti nella determina di costituzione del Gruppo di lavoro, sarà applicata una penale pari al 2% del compenso spettante a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 20 giorni.

- 2 - Parimenti si procederà nei confronti del Responsabile e dei componenti del Gruppo di Pianificazione costituito ai sensi del predetto art. 3 comma 4;
- 3 - E' facoltà del Comune, trascorso inutilmente anche tale termine, procedere disciplinarmente nei confronti del *Responsabile del Procedimento* ovvero rimuoverlo dall'incarico.
- 4 - Diversamente da quanto previsto ai commi 1 e 2, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 30 (trenta) giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuibili allo stesso Gruppo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Direttore Generale o, in sua assenza del Segretario, ovvero, nel caso di cui all'art. 2, comma 3, con atto della Conferenza dei Sindaci, su proposta del Sindaco di riferimento, sentito il *Responsabile del Procedimento*.
- 5 - Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento.

ART. 6

Norma transitoria

- 1 - In considerazione del tempo trascorso dall'entrata in vigore della Legge 144/1999 (23/05/1999), il cui art. 13 ha modificato l'art. 18 della L. 109/94 stabilendo la percentuale massima di incentivo per la progettazione all'1,50%, si stabilisce quanto segue:
 - Tutti i compensi di cui al citato art. 18, derivanti da incarichi di progettazione assegnati dopo il 23.05.1999, saranno liquidati ai sensi del presente regolamento effettuando, se del caso, i dovuti conguagli delle somme già erogate.
- 2 - Inoltre, poichè con circolare n. 19 del 24/04/2002 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che "...tale importo (*importo non superiore all'1,50%*) deve intendersi comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione ..." si stabilisce che detta disposizione sia applicabile a tutti i compensi incentivanti relativi ad incarichi affidati ai progettisti successivamente alla data del 24/04/2002.
- 3 - Qualora successive norme di legge, regolamentari o contrattuali prevedessero l'esclusione degli oneri dal computo del fondo per le incentivazioni di cui al presente regolamento, le liquidazioni verranno determinate in conformità alle suddette nuove disposizioni normative.